

## Il riordino degli ammortizzatori sociali

Dott.Maria Rosa Gheido

## La legge delega

Legge n.183 del 10 dicembre 2014 - Articolo 1, commi 1 e 2

Detta i principi per la revisione delle tutele in caso di  
disoccupazione involontaria

e

Per il riordino degli ammortizzatori sociali in corso di attività  
lavorativa.

1) Riordino tutele in caso di disoccupazione involontaria

D.lgs.4 marzo 2015 n.22

dal 1° maggio 2015

La NASpl sostituisce ASpl e mini-ASpl

Il nuovo provvedimento disciplina gli strumenti di

**tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro**

-cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;

-contratti di solidarietà ;

-fondi di solidarietà bilaterali

## Più consumi più paghi

maggior partecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie degli interventi a sostegno del reddito del lavoratore;

riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie. con la rimodulazione delle stesse aliquote tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego ;

## Il contributo addizionale

Non è più commisurato al numero degli addetti bensì all'utilizzo dell'intervento di c.i.g.o. / c.i.g.s.:

**9%** della **retribuzione** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di CIGO o CIGS fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un **limite complessivo di 52 settimane** in un **quinquennio mobile**;

**12%** della retribuzione globale **oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane** in un **quinquennio mobile**;

**15%** della retribuzione globale **oltre il limite di 104 settimane** in un **quinquennio mobile** .

## La **durata** massima complessiva

per ciascuna unità produttiva, la CIGO e la CIGS non possono superare la durata massima complessiva di **24 mesi** in un **quinquennio mobile**:

La durata massima complessiva sale a **30 mesi** per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

## c.i.g.o. - La contribuzione ordinaria

**1,70%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupino **fino a 50** dipendenti;

**2,00%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupino **oltre 50** dipendenti;

**4,70%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato **edile**;

**3,30%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato **lapidei**;

- all'**1,70%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato **edile e lapidei** che occupino **fino a 50** dipendenti;

- al **2,00%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato **edile e lapidei** che occupino **oltre 50** dipendenti



## c.i.g.s.

È confermata l'attuale **aliquota di contribuzione ordinaria** alla quale si aggiunge , per le imprese e partiti politici che presentino domanda di integrazione salariale, il contributo addizionale;

(**contribuzione di base** sia a carico delle imprese (che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto) sia a carico dei relativi lavoratori, pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione ).

## c.i.g.s. - causali e durata

- riorganizzazione aziendale** : per ciascuna unità produttiva, **24 mesi**, anche continuativi, in un **quinquennio mobile** ;
- crisi aziendale**: per ciascuna unità produttiva, **12 mesi**, anche continuativi (non è possibile concedere una nuova autorizzazione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione ;
- stipula di **contratti di solidarietà**, per ciascuna unità produttiva, i **24 mesi**, anche continuativi, in un quinquennio mobile (è possibile raggiungere i **36 mesi per sommatoria con periodi di c.i.g.s.**)

In caso di **crisi o riorganizzazione aziendale** possono essere autorizzate sospensioni nel limite dell'**80% delle ore lavorabili** nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato. Questa disposizione **non trova applicazione nei primi 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto.

## Esclusioni

Dal 1° gennaio 2016 è esclusa ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, in considerazione del fatto che in caso di cessazione di attività non sussiste possibilità di ripresa e di salvaguardia dell'occupazione

## Contratti di solidarietà difensivi

Il contratto di tipologia A riservato alle imprese comprese nell'ambito cigs è disciplinato secondo le disposizioni riconducibili a detto intervento;

Il contratto di tipologia B, di cui possono beneficiare i datori di lavoro esclusi dalla c.i.g.s., è soppresso dall'1.7.2016 e l'intervento è ricondotto nell'ambito dei Fondi di solidarietà.

Destinatari dei trattamenti di integrazione sono i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ma in caso di cassa integrazione straordinaria solo se l'intervento è stato chiesto per crisi aziendale. Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Per fruire dell'intervento occorre una anzianità lavorativa, presso l'unità produttiva per la quale è chiesto l'intervento, di almeno 90 giorni. In caso di subentro nell'appalto vale anche il periodo già svolto nell'attività appaltata.

I 90 giorni non sono richiesti in caso di c.i.g.o. per eventi oggettivamente non evitabili.

## I Fondi di solidarietà

- è esteso l'obbligo di istituire un fondo di solidarietà alle imprese che occupano mediamente **più di 5 dipendenti**, compresi gli apprendisti;
- il Fondo residuale istituito con D.M. n.79141/2014, dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed è finanziato dal contributo che aumenta dallo 0,20 allo 0,45 %;

## Il periodo transitorio e le disposizioni particolari

- i trattamenti di c.i.g.s. relativi a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del decreto mantengono la durata prevista. Per settori strategici possono essere emanati decreti autorizzativi ad hoc;
- il limite massimo di **durata della NASpl** viene portato, a regime, a 24 mesi , in luogo del limite massimo di 78 settimane attualmente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e solo per i **lavoratori stagionali** operanti nel **settore del turismo**, se la durata della NASpl è inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione , relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (in ogni caso la durata della NASpl non può essere superiore a 6 mesi).